



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del [REDACTED] il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa n. [REDACTED] 2021 tra le parti:

Ricorrente: [REDACTED] con l'avv. BURLA GIOVANNI

Resistenti:

- a) **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI**, con l'avv. [REDACTED]
- b) **INPS**, con l'avv. [REDACTED]

Conclusioni delle parti:

come da verbale di udienza in data odierna, nella quale sono comunque state richiamate le
conclusioni di cui agli atti di causa, che di seguito si riportano:

Parte ricorrente:

1) in via principale

*-accertata l'illegittimità della trattenuta effettuata, a titolo di contributo di solidarietà, sul
trattamento pensionistico del dott. [REDACTED] a partire dal luglio 2014, condannare la
Cassa alla restituzione delle relative somme, pari, al giugno 2021, ad euro [REDACTED] o la
diversa somma che risulterà all' esito del giudizio e delle successive somme eventualmente
trattenute, oltre interessi e rivalutazione;*

2) in via istruttoria



-si chiede che il G.L., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alla Cassa convenuta la produzione della documentazione relativa alla posizione assicurativa e contributiva del dott.

██████████ ed alle trattenute operate;

3) in ogni caso

-spese e competenze di causa, quantificate secondo i parametri di legge, integralmente rifuse, oltre c.u., spese generali ed accessori di legge.

CASSA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa:

- **in via principale: respingere** integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- **in subordine:** nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare la debenza della minor somma, eventualmente dovuta al Dott. ██████████ di € ██████████ come risultante dai cedolini ex adverso depositati;

- **sempre in subordine: dichiarare prescritta** la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa Dottori Commercialisti per il periodo precedente al 16.02.2016;

- **ancora in subordine: dichiarare**, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, **inammissibile** la domanda del ricorrente di restituzione delle somme a titolo di contributo di solidarietà che saranno eventualmente trattenute dalla Cassa Dottori Commercialisti per il futuro;

- **sempre in subordine**, escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme eventualmente riconosciute a favore del Dott. ██████████ a titolo di restituzione del contributo di solidarietà trattenuto;

- **in ogni caso**, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

INPS:

PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di I.N.P.S.;

PRELIMINARMENTE: dichiararsi prescritti i ratei di pensione oggetto di causa, fino a maggio 2016 (marzo considerando la sospensione covid dei termini prescrizionali);



NEL MERITO: ci si rimette alla decisione dell'intestato Tribunale in merito all'esito del presente giudizio, ed alle indicazioni della Cassa di previdenza convenuta in ordine all'applicazione della decisione.

Spese e compensi professionali integralmente rifiuti ove vengano accolte le conclusioni rassegnate in via subordinata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, dovendo questo Tribunale allinearsi a un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione di diritto oggetto di causa.

Possono essere richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le argomentazioni espresse dalla recente pronuncia di legittimità emessa dalla sez. lavoro il 09/04/2019, n.9864 avente ad oggetto controversia analoga alla presente, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c..

"Invero, si è di recente statuito (Cass. Sez. Lav. n. 31875 del 10.12.2018) che " In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore".

4. In tale precedente (che si è occupato del contributo di solidarietà di cui trattasi) al quale questa Corte intende dare continuità si è, in sintesi, spiegato quanto segue: Premessa l'esistenza di una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge (Legge Delega n. 537 del 1993) alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la



disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti - e considerato il principio per il quale al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali, coerentemente il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa Cassa commercialisti (Cass. 25212/09) che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di



una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.

Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla Cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo periodo si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27



dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. 6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo periodo non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla Cassa e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".

Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.



Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 Legge Finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate - in rapporto alle pensioni minime -; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte".

In senso analogo larga parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui l'ancor più recente Cass. sez. lav., 12/11/2019, n.29292 che, richiamando Cass. sez. lav., 10/12/2018, n. 31875 ha affermato che *"esula dai poteri riconosciuti dalla normativa vigente la possibilità delle Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore, e sul quale non può incidere in senso modificativo la sentenza con cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della Legge Finanziaria del 2014, sostanziandosi la pronuncia nell'affermata congruità del prelievo disposto da tale previsione legislativa (e non da una norma di natura regolamentare o negoziale) rispetto alle condizioni enunciate dalla stessa Corte costituzionale per la legittimità dell'intervento, ovvero l'operare all'interno del complessivo sistema della previdenza, l'essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema, l'incidere sulle pensioni più elevate, il porsi come prelievo sostenibile, il rispettare il principio di proporzionalità, l'essere comunque utilizzato come misura "una tantum"*". Nello stesso senso Cass. sez. lav., 09/12/2020, n.28054 secondo cui



“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.

La data di maturazione del diritto a pensione non appare rilevante alla luce della citata giurisprudenza di legittimità considerando che, pur tenendo presente la novella legislativa di cui all'art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 (invocata da parte resistente), la Suprema Corte ha comunque affermato che “la citata sopravvenuta normativa non può essere intesa nel senso preteso dalla Cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà”.

Giova ancora rilevare che il contributo di solidarietà non è una misura diretta a modificare i criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma è semplicemente una misura che colpisce a valle l'importo spettante del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato in base ai criteri ad esso applicabili.

La mancanza di un potere attribuito alla Cassa di introdurre una tale prestazione patrimoniale – come affermato a più riprese dalla Cassazione anche prendendo in considerazione la versione novellata dell'art. 3, co. 12 l. n. 335/1995 – rende pertanto irrilevante la data di conseguimento del diritto a pensione del ricorrente.

Le pretese della Cassa non si ritiene possano fondarsi sull'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia") che prevede che gli enti



adottino delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione "entro e non oltre il 30 settembre 2012" e l'applicazione, in mancanza, di un "contributo di solidarietà" per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1%.

Nel caso in esame, infatti, si discute della legittimità di una trattenuta pensionistica operata sulla base di una norma "regolamentare" con cui la CNPADC ha unilateralmente stabilito di effettuare un prelievo forzoso in carenza del relativo potere (come sopra rilevato) in misura ben più rilevante (dal 2% al 5% e dal 4% al 7% cfr. doc. 5, 5bis res e pag. 10 memoria difensiva).

Non pare quindi ravvisarsi nella fattispecie l'inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti - nel termine indicato - quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata (cfr. in questo senso Corte App. Milano, sez. lav., 04/03/2021, n.72).

Va, infine, considerata fondata l'eccezione di prescrizione decennale ed infondata quella di prescrizione quinquennale alla luce del principio affermato da Cass. n. 17742/2015 secondo cui *"In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c."*.

Accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa convenuta a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione in godimento del ricorrente la convenuta va quindi condannata alla restituzione di tali trattenute operate sino alla data della presente decisione, oltre agli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo effettivo, nei limiti della prescrizione decennale



da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso in mancanza di allegazione di ulteriori atti interruttivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi tenendo presente il carattere seriale del presente contenzioso.

Spese di lite integralmente compensate nei confronti dell'Inps, chiamato in giudizio solo in qualità di ente erogatore in totalizzazione della pensione VOTOT n. 06400012 in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa convenuta a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione in godimento del ricorrente e la condanna a restituire al ricorrente tali trattenute operate sino alla data della presente decisione e nei limiti della prescrizione decennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso, oltre agli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
- Condanna la Cassa convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.000 oltre accessori di legge;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e INPS.

Treviso, 28/10/2021

Il Giudice

Dott. Maria Teresa Cusumano